

1624/2019 R.G.



## TRIBUNALE DI TRENTO

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.06.2019, ha pronunciato la seguente

### Ordinanza

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., ~~██████████~~, cittadina nigeriana e richiedente protezione internazionale, adiva il Tribunale di Trento, affinché ordinasse al Sindaco del Comune di Bolzano, previo accertamento del suo diritto alla residenza, l'immediata iscrizione di essa ricorrente nel registro anagrafico della popolazione residente e adottasse ogni altro opportuno provvedimento, al fine di impedire nei suoi confronti ulteriore pregiudizio, anche nell'ipotesi in cui venisse sollevata questione di legittimità costituzionale della normativa dettata dall'art. 4 comma 1 bis della Legge 142/2015, così come modificato dall'art. 13 del D.L. 113/2018 convertito in Legge n.132/2018.

Con deposito telematico della comparsa di costituzione, si costituiva ritualmente il Comune di Bolzano, il quale concludeva, chiedendo accertarsi il difetto di competenza del Giudice adito a favore del Tribunale Ordinario di Trento, atteso che la controversia rientrava tra quelle in materia di discriminazione ex art. 28 del d.lgs. 150/2011, e in via principale dichiararsi l'inammissibilità e/o l'infondatezza del ricorso e in via subordinata accertarsi e dichiararsi il Ministero dell'Interno tenuto al pagamento delle eventuali spese legali e in via ulteriormente subordinata dichiararsi il suddetto Ministero tenuto a manlevare l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia spesa e costo.

Interveniva volontariamente in via autonoma ed anche in considerazione della domanda di chiamata in causa formulata dal Comune in giudizio il Ministero dell'Interno, che chiedeva il rigetto di tutte le domande di parte ricorrente.

Con memoria autorizzata dd. 29.05.2019 parte ricorrente replicava alle argomentazioni in fatto ed in diritto addotte dal Comune convenuto e dal Ministero dell'Interno.

Con memorie autorizzate dd. 03.06.2019 il Comune convenuto e il Ministero intervenuto prendevano posizione in ordine alle deduzioni difensive svolte dalla ricorrente.

All'udienza del 12.06.2019 le parti si richiamavano ai rispettivi atti difensivi.



Il Giudice adito rigetta, preliminarmente, sia l'eccezione di incompetenza sollevata dal Comune convenuto, in quanto il presente giudizio, concernendo lo status giuridico di un richiedente asilo, è devoluto ex lege alla Sezione Specializzata adita, sia l'eccezione concernente il difetto di legittimazione passiva sollevata dalla medesima Amministrazione, essendo il provvedimento, la cui adozione viene chiesta da parte ricorrente, di competenza dello stesso Ente.

Sotto il profilo istruttorio, le richieste istruttorie formulate da parte ricorrente vengono rigettate, in quanto la causa appare matura per la decisione sulla base delle prove documentali dimesse dalle parti, concernendo essenzialmente l'interpretazione dell'art. 4 comma 1 bis citato supra.

Il ricorso cautelare in esame viene rigettato in quanto non appaiono sussistenti né il *fumus boni iuris* né il *periculum in mora*.

Sotto il profilo normativo, appare rilevare la disciplina dettata dall'art. 4 comma 1 bis della Legge 142/2015, così come modificata dall'art. 13 del D.L. 113/2018 conv. in L.n. 132/2018: tale disposizione prevede, per i richiedenti protezione internazionale, che il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del DPR n.223/1989 e dell'art. 6 comma 7 del D.Lgs n.286/1998.

Il richiedente asilo è, in attesa della definizione della sua domanda di protezione internazionale, titolare di un permesso di soggiorno temporaneo che costituisce anche documento di riconoscimento, essendo equipollente alla carta d'identità ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. c) del DPR n.445/2000. Data la situazione di incertezza giuridica circa lo status giuridico del medesimo, il legislatore ha ritenuto preferibile non farlo iscrivere nel registro anagrafico della popolazione residente, garantendo al medesimo, però, l'accesso ad una serie di diritti che tutelano la sua persona nonché ai servizi previsti dall'art. 5 del D.Lgs. cit. presso il luogo di domicilio risultante dalla domanda di asilo, nell'attesa dell'esito del procedimento volto a decidere in ordine alla domanda di protezione internazionale.

Tale disposizione si configura quale norma speciale e successiva, rispetto al testo normativo dettato dall'art.6 comma 7 del D.Lgs. n.286/1998, norma la prima che *expressis verbis* esclude i richiedenti asilo dalla registrazione anagrafica tra la popolazione residente, senza comunque ledere i diritti fondamentali di detti soggetti e l'accesso dei medesimi ai servizi di cui sopra.

La chiarezza del testo letterale della norma in esame esclude, a parere di questo Giudice, la possibilità per l'interprete di avallare l'interpretazione estensiva suggerita da parte



ricorrente e non si presta ad interpretazioni in senso costituzionalmente orientato, interpretazioni di per sé ammissibili solo qualora queste non vanifichino il significato palese emergente dalle disposizioni di legge stravolgendolo, operazione questa non consentita all'interprete che può eventualmente proporre questione di legittimità costituzionale.

Non appare, però, fondata la questione di legittimità costituzionale, prospettata da parte della ricorrente per presunta violazione dell'art. 3 della Costituzione, considerato che il permesso di soggiorno, concesso in favore del richiedente asilo, permette al medesimo di circolare e soggiornare in tutto il territorio dello Stato italiano, salvo disposizione scritta e motivata del Prefetto competente, nonché di accedere a tutta una serie di servizi, quali quelli di natura sanitaria, di svolgimento di tirocinio di formazione e di attività di volontariato e lavorativa, nonché di accesso all'apertura di rapporti di conto corrente bancario o postale e al prestito di libri dalla biblioteca, fatti questi che rendono il richiedente asilo equiparato agli stranieri iscritti all'anagrafe.

Riguardo all'accessibilità dei servizi da parte dei richiedenti asilo ha il Comune convenuto puntualmente prodotto documentazione per cui non appaiono verosimilmente fondate le doglianze di parte ricorrente, documentazione che deve qui intendersi integralmente richiamata.

La normativa appare, quindi rispettosa del principio di ragionevolezza, quale corollario dell'art. 3 della Costituzione, come enunciato anche dalla Corte Costituzionale nella sent. n.991/88 e 313/95.

Passando all'esame degli altri profili di legittimità costituzionale dedotti, il Giudice rileva che la presunta violazione dell'art. 16 della Costituzione, sotto il profilo della mancata possibilità di circolare liberamente nel territorio dello Stato, da parte del richiedente asilo, si rileva infondata, alla luce del fatto che la normativa attuale non proibisce allo stesso la libera circolazione del richiedente asilo.

Né pare sostenibile una violazione della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e del relativo Protocollo allegato, così come dell'art. 32 e dell'art. 36 della Costituzione, essendo riconosciuto l'accesso ai servizi sanitari ed a tirocini formativi ed all'attività lavorativa.

Né sussiste la violazione dell'art. 77 della Costituzione, per mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza del decreto legge adottato alla luce del fatto che la normativa in questione risulta essere stata emessa al fine di regolare l'eccezionale fenomeno migratorio.



Passando all'esame del periculum in mora, la ricorrente non ha allegato alcuna circostanza idonea a far ritenere sussistente un irreparabile pregiudizio dalla mancata iscrizione anagrafica, in attesa di decisione su eventuale giudizio di merito visto che i servizi di cui lamenta il mancato accesso sono ex lege ad essa accessibili.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da seguente dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Trento, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria istanza od eccezione,

- 1) rigetta le eccezioni formulate dal Comune convenuto;
- 2) rigetta le domande cautelari formulate dalla ricorrente;
- 3) condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio nei confronti del Comune di Bolzano, che liquida in complessivi € 2.768,00 per compensi, oltre rimborso forfetari nella misura del 15%, I.V.A. e CNPA. se ed in quanto dovute come per legge;
- 4) condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio nei confronti del Ministero dell'Interno, che liquida in complessivi € 2.768,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, I.V.A. e CNPA ed in quanto dovute come per legge.

Trento li 15.06.2019

Il Giudice  
dott. Serena Alinari

